

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 21 GIUGNO 1951

(95^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

INDICE

Disegni di legge:

Integrazione dell'articolo 2 del disegno di legge: « Stanziamento di lire un miliardo per il Fondo nazionale di soccorso invernale » (N. 1357):

PRESIDENTE Pag. 923

(Discussione e approvazione)

« Norme relative all'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza » (N. 1713) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 926
TAFURI, *relatore* 924, 925
RUGGERI 926

« Riscatto obbligatorio dell'imposta straordinaria immobiliare » (N. 1634) (Approvato dalla Camera dei deputati):

BERTONE, *relatore* 927
RICCI Federico 927, 929
LANZETTA 928
SANNA RANDACCIO 928
RUGGERI 928
VANONI, *Ministro per le finanze* . 928, 929, 930
OTTANI 929

La riunione ha inizio alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Armato, Bertone, Braccesi, Giacometti, Lanzetta, Lodato, Marconcini, Mott, Ottani, Paratore, Pellegrini, Perini, Pietra, Pontremoli, Ricci Federico, Ruggeri, Sanna Randaccio, Tafuri, Tomè, Valmarana, Zanardi e Zoli.

VALMARANA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Integrazione dell'articolo 2 del disegno di legge:

« Stanziamento di lire 1 miliardo per il Fondo nazionale di soccorso invernale » (N. 1357).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, nella seduta del 16 novembre 1950 la nostra Commissione approvò il disegno di legge: « Stanziamento di lire 1 miliardo per il Fondo nazionale di soccorso invernale », già approvato dalla Camera dei deputati.

L'articolo 2 del predetto disegno di legge era così formulato: « Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate contenute nel primo provvedimento concernente variazioni allo stato di previsione della entrata e a quelli della spesa dei vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1950-51, approvato con legge . . . ».

Senonchè la nota di variazione di cui sopra, con la quale si provvedeva alla copertura, non era ancora pubblicata come legge, e non fu pertanto possibile alla nostra Commissione completare la dizione dell'articolo in questione.

In data 8 giugno corrente anno mi è pervenuta dal Presidente del Senato della Repub-

blica una lettera nella quale è detto che il Ministro dell'interno — in seguito ad un rilievo fatto dal Segretario generale della Presidenza della Repubblica — con lettera del 3 corrente, n. 21130/3, ha restituito il messaggio relativo alla approvazione del disegno di legge che autorizza, per l'esercizio finanziario in corso, lo stanziamento di un miliardo di lire per il « Fondo nazionale di soccorso invernale », affinché il testo dell'articolo 2 di detto disegno di legge sia integrato con l'indicazione della legge richiamata in tale articolo.

Soggiunge il Presidente del Senato che, trattandosi di argomento urgente, prega la Commissione di prendere una nuova deliberazione per la integrazione del testo incompleto.

Poichè sul n. 135 della *Gazzetta Ufficiale* del 16 giugno corrente è stata pubblicata la legge 19 maggio 1951, n. 399 che reca la nota di variazione di cui trattasi, la nostra Commissione è oggi in grado di completare la dizione dell'articolo 2 nel modo seguente:

« Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate contenute nel primo provvedimento concernente variazioni allo stato di previsione della entrata e a quelli della spesa dei vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1950-51, approvato con legge 19 maggio 1951, n. 399 ».

Se non si fanno osservazioni, pongo ai voti l'articolo 2 nel testo integrato di cui ho dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme relative all'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza » (N. 1713) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme relative all'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tafuri.

TAFURI, *relatore*. Questo disegno di legge è diretto a perfezionare l'ordinamento attualmente vigente per l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza, soprattutto introducendo una serie di disposizioni che sono state già adottate per l'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri e dell'Esercito. Si tratta, ripeto, di una serie di disposizioni particolari sulle quali mi riservo di dare qualche eventuale chiarimento nel corso della discussione che si farà sui singoli articoli.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Agli esami per l'avanzamento a scelta speciale degli ufficiali della Guardia di finanza sono ammessi, esclusivamente a domanda, i tenenti, i capitani ed i maggiori che abbiano riportato giudizio decisivo favorevole delle autorità incaricate di esprimere i giudizi di avanzamento perchè ritenuti in possesso in grado elevato di tutti i requisiti prescritti per l'avanzamento.

I giudizi relativi sono espressi su appositi specchi di proposte di designazione.

Per i maggiori non ammessi alle prove dalla Commissione centrale di avanzamento il giudizio decisivo spetta al Ministro delle finanze.

TAFURI, *relatore*. L'articolo non fa che riportarsi a quella che è la prassi normale per l'avanzamento a scelta, per il quale è necessario che siano riconosciuti all'ufficiale requisiti di carattere particolarmente elevato e non di normale amministrazione.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni pongo in votazione l'articolo 1 di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Agli effetti dell'articolo 14 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, sono considerati validi per il grado di cui l'ufficiale ha l'incarico i periodi di comando compiuti dall'ufficiale in-

caricato del grado superiore ai sensi dell'articolo 33 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni.

TAFURI, *relatore*. Questo articolo recava un'appendice nella quale si dava facoltà al Ministro di diminuire i periodi di permanenza nel grado. La Camera dei deputati non ha ritenuto opportuno lasciare questa facoltà al Ministro e ha soppresso l'inciso.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni pongo in votazione l'articolo 2, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Il primo comma, lettera c) dell'articolo 14 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, è sostituito dal seguente:

« c) tenente colonnello: due anni di effettivo comando di circolo o di nucleo di P. T. I. ed un anno nella carica di relatore, complessivamente compiuti nei gradi di maggiore e di tenente colonnello ».

TAFURI, *relatore*. Secondo le disposizioni fin qui in vigore, l'anno nella carica di relatore doveva essere compiuto nel grado di tenente colonnello; con l'articolo in esame si dispone che può essere anche compiuto nel grado di maggiore.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, pongo in votazione l'articolo 3 di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

Il tenente della Guardia di finanza iscritto sul quadro di avanzamento ad anzianità od a scelta speciale non può essere promosso se non ha compiuto i seguenti periodi di permanenza minima nel grado:

sei anni per l'avanzamento ad anzianità;

cinque anni per l'avanzamento a scelta speciale.

(È approvato).

Art. 5.

I capitani della Guardia di finanza che hanno rivestito la qualifica di primo tenente ed appartengono a classi che hanno partecipato alla guerra 1915-18 sono promossi, se prescelti, al grado di maggiore, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dal 7 settembre 1943.

I capitani che occupino nel ruolo una sede di anzianità più favorevole di quella occupata dai parigrado di cui al precedente comma sono promossi, se prescelti, al grado di maggiore con le medesime modalità, ma conservando la propria anzianità relativa.

Coloro che trovandosi nelle condizioni di cui ai precedenti comma abbiano già conseguito la promozione a maggiore con anzianità posteriore al 7 settembre 1943, assumeranno ai soli effetti giuridici anzianità corrispondente a tale data.

TAFURI, *relatore*. Questa è una disposizione che si è resa necessaria in seguito al blocco delle promozioni verificatosi dopo la fine della guerra, perchè molti di questi ufficiali incaricati nel grado superiore si sarebbero visti scavalcare da quelli che venivano dopo. La disposizione però è ai soli effetti giuridici e non comporta pagamento di arretrati.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, pongo in votazione l'articolo 5 di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 6.

Le norme contenute nel primo comma del precedente articolo non si applicano nei confronti di coloro che per effetto di ritardi di carriera conseguenti a perdite di anzianità per qualsiasi causa o a giudizio di « non prescelto », non facciano parte, nel grado di capitano, di gruppi di ufficiali per i quali ricorrano, alla data di entrata in vigore della presente legge, entrambe le condizioni previste nel comma medesimo.

(È approvato).

Art. 7.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6 si applicano, su domanda degli interessati da presentare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche agli ufficiali che siano stati colpiti dai limiti di età.

Gli ufficiali che abbiano titolo alla promozione saranno giudicati per il servizio permanente, rimanendo in ausiliaria.

I giudizi di avanzamento di minor grado di quello della commissione centrale di avanzamento, di cui all'articolo 7 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1371, saranno espressi dalle autorità giudicatrici dalle quali l'ufficiale dipendeva all'atto del collocamento in ausiliaria, ovvero, quando ciò non risultasse possibile, da quelle che saranno determinate dal Ministro delle finanze.

Le procedure di avanzamento non saranno rinnovate nei confronti di quegli ufficiali che, essendo stati dichiarati prescelti, sono stati raggiunti dal limite di età del grado di capitano prima di entrare in turno di promozione.

Il presente articolo non si applica agli ufficiali che siano stati dichiarati non prescelti per l'avanzamento al grado di maggiore.

(È approvato).

Art. 8.

Limitatamente agli avanzamenti degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza relativi agli anni 1950 e 1951 sono sospesi:

l'obbligo di frequentare il corso valutativo per l'avanzamento a scelta ordinaria dei capitani, previsto dall'articolo 49 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni;

l'avanzamento a scelta speciale ai gradi di tenente colonnello, maggiore e capitano di cui al titolo VI della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 9.

A decorrere dal 1° gennaio 1950 i periodi di comando di cui alle lettere c) e d) dell'arti-

colo 14 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, sono ridotti, per i colonnelli e tenenti colonnelli, a mesi dodici.

Il periodo di comando è ridotto a mesi sei per i tenenti colonnelli che abbiano tenuto, anche nel grado di maggiore, per ugual durata, il comando effettivo di reparto operante corrispondente al grado.

(È approvato).

Art. 10.

All'onere valutato in lire 500.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo 79 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1950-51.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

In questo articolo 10 è detto che all'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 79 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1950-51. Ora io ho fatto sapere al Ministro del tesoro che, per l'avvenire, tutte le volte che si deliberano nuove spese alla cui copertura si provvede con riduzione di capitoli esistenti, la Commissione finanze e tesoro desidera avere per iscritto dalla Ragioneria generale notizia degli impegni esistenti sui capitoli in questione e delle residue disponibilità. (*Approvazioni*).

Se non si fanno altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 10 di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

RUGGERI. Dichiaro che mi asterrò dal votare questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Riscatto obbligatorio dell'imposta straordinaria immobiliare** » (N. 1634) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riscatto obbligatorio dell'imposta straordinaria immobiliare ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bertone.

BERTONE, *relatore*. Come i colleghi sanno, il decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, istituì questa imposta straordinaria immobiliare collegata con un prestito redimibile 5 per cento, imposta preordinata a procurare i fondi necessari per il pagamento degli interessi e dell'ammortamento del prestito stesso. Con una legge successiva del 1938, ne fu modificata la base di imposizione in quanto, a decorrere dall'anno 1939, essa veniva ad essere commisurata sulla base degli estimi e dei redditi imponibili risultanti dai ruoli relativi a ciascun anno.

Il Ministro per le finanze propone ora il riscatto obbligatorio di questa imposta. In verità si può osservare che il riscatto obbligatorio di una imposta costituisce provvedimento di natura eccezionale, che, sotto un certo profilo, presenta gli stessi aspetti di un prestito obbligatorio, misura che fu sempre scartata e che fino ad ora non è stata mai applicata. Sotto questo profilo mi sembra che se si fosse potuto addivenire, non al riscatto obbligatorio dell'imposta, ma a quello facoltativo, si sarebbe operato in modo più consono alla tradizione ed ai principi che sempre furono applicati in materia. Senonchè nel caso in esame sono prevalsi criteri contingenti, di opportunità e di urgenza. Uno è quello della necessità di realizzare la maggiore quantità possibile di denaro liquido, l'altro è quello dell'urgenza ed è il più importante perchè con il nuovo ordinamento finanziario che sta per entrare in vigore bisogna evitare che vi siano più carichi straordinari che contemporaneamente vadano a incidere sui ruoli. Ma soprattutto, e questo è quello che può indurre ad esaminare senza soverchia diffidenza questo provvedimento, sta

la considerazione che per rendere possibile l'assolvimento di questo obbligo, senza gravare troppo i contribuenti, si dà facoltà di rateizzare il pagamento del residuo dell'imposta in tre rate o, per meglio dire, si dà la facoltà di pagare, in corrispondenza con le normali scadenze di febbraio, aprile e giugno 1952, l'ammontare dell'imposta stessa, pur riferendo il riscatto alla data del 1° gennaio 1952. Inoltre non bisogna dimenticare che il riscatto avviene sulla base della valutazione fatta nel 1937, si paga cioè con moneta svalutata, e che con tutte le decurtazioni fatte si vengono a pagare in tutto 3 miliardi e mezzo distribuiti su una larga massa di contribuenti.

Comunque, dato che per la maggior parte si tratta di piccoli e modesti contribuenti, bisogna cercare di non creare loro un carico che risulti troppo pesante, e perciò proporrei di raccomandare al Ministro per le finanze che, avvalendosi dei poteri normali che ha in sede di esecuzione, voglia venire incontro a coloro che domanderanno di rateizzare ulteriormente il pagamento.

Con questa raccomandazione e per le considerazioni che ho esposto penso che il disegno di legge possa essere approvato.

RICCI FEDERICO. Io avevo a suo tempo consigliato di stabilire il riscatto per l'imposta patrimoniale straordinaria che avrebbe potuto dare un gettito abbastanza notevole, ma sempre intendevo che fosse un riscatto facoltativo; qui abbiamo invece un riscatto obbligatorio. Questa è una coercizione della volontà del contribuente ed un andare contro l'uso generale il quale stabilisce che le imposte debbano essere pagate ratealmente.

Di più, si viene a creare per molti piccoli contribuenti un aggravio non indifferente, perchè bisogna tenere presente che i fitti sono bloccati, per cui i bilanci di molti proprietari di casa presentano un margine ridottissimo e in moltissimi casi sono passivi.

Bisogna rendersi conto delle condizioni in cui si può trovare un proprietario di casa quando stabiliamo il riscatto obbligatorio. Dice l'onorevole Bertone che vi è un vantaggio perchè l'imposta straordinaria immobiliare viene calcolata su gli antichi estimi; ma anche senza il riscatto questa imposta straordinaria

sarebbe sempre stata pagata in base agli estimi del 1938.

Bisogna d'altra parte ricordare che a suo tempo fu offerto il riscatto facoltativo e pensare che coloro che non lo accettarono evidentemente preferiscono pagare ratealmente.

Nel caso poi che si dovesse offrire il riscatto facoltativo, allora bisognerebbe rivedere le condizioni del riscatto stesse, perchè certamente nessuno lo accetterà al tasso del 5 per cento, perchè il denaro vale oggi molto di più e lo stesso Stato paga di interesse molto di più.

Per tutti questi motivi, ma principalmente per il primo motivo, e cioè per la mancanza di legittimità, sono contrario a questo disegno di legge. Peggio ancora se questo provvedimento dovesse essere fatto per spianare la strada ad una imposta patrimoniale ordinaria, che costituirebbe un grave errore.

LANZETTA. Se io volessi tener conto semplicemente della linea elettoralistica dell'opposizione potrei dire: *quos Deus vult perdere prius dementat*. Con questo provvedimento di legge vengono ad essere colpiti, come già è stato detto, una infinità di piccoli proprietari, perchè i grossi hanno già riscattato. Esso sarà quindi fonte di impopolarità presso larghi ceti. Ma dovendoci noi occupare non tanto degli interessi elettoralistici, quanto soprattutto dell'interesse del nostro Paese, allora dobbiamo senz'altro respingere questo provvedimento di legge non solo per il sistema con cui viene a noi presentato ma anche per la sostanza.

A parte il fatto che con questo provvedimento si fa un regalo agli esattori, i quali in tre rate riscuoteranno quello che avrebbero dovuto riscuotere in dieci anni con un aggravio di spesa maggiore, voi venite a caricare sulle spalle della povera gente, gente certamente non ben provvista, un onere insostenibile: voi obbligate a pagare in tre rate assai ravvicinate un debito che si sarebbe dovuto pagare in dieci anni.

Debbo anche protestare per il fatto che questa maggiore entrata sia stata già compresa nel bilancio, quando ancora il Parlamento non ha deciso in proposito. Io propongo pertanto che la Commissione respinga il provvedimento.

SANNA RANDACCIO. Sono contrario al provvedimento. La questione è molto grave

e trascende l'importanza del caso; è la prima volta che si adotta questa procedura che non rientra non solo nei principi classici ma neanche nei principi che ispirano il programma del mio partito.

RUGGERI. Vorrei sapere dal Ministro la ragione fondamentale che ha determinato questo provvedimento che viene ad infrangere un principio fondamentale per le nostre imposte e a danneggiare una infinità di piccoli e medi proprietari.

Io ritengo che sia estremamente dannoso per tali contribuenti concentrare in tre rate una imposta che dovrebbe essere pagata in dieci anni.

VANONI, *Ministro per le finanze*. Vorrei prima di tutto chiarire questo: non è esatto che non ci siano precedenti esempi di riscatti obbligatori di imposte. Essi sono stati fatti in tutti i Paesi e in tutti i tempi, anche per le imposte ordinarie; tanto più credo si possa farlo per le imposte straordinarie.

La vera ragione del provvedimento è questa: si tende a snellire tutto ciò che rappresenta una bardatura del passato e una complicazione amministrativa per una imposta che non vale più la pena di mantenere; la spesa che sopportiamo per seguire questa partita supera l'utile che ne ricaviamo, tanto che i miei uffici da molto tempo mi chiedono un provvedimento di questo genere, proprio per epurare ruoli che non hanno più un vero significato da un punto di vista fiscale.

Ricordo che nel 1936 fu deliberata una imposta straordinaria sul patrimonio che già allora presentava un certo limite, in quanto esentava tutti i patrimoni inferiori alle 10 mila lire e prendeva come criterio di valutazione gli estimi catastali e cioè elementi lontani dal valore effettivo del patrimonio, il che portava ad un gettito medio annuo di 400-450 milioni. Ora, se si dovessero rivalutare queste annualità in lire attuali, giungeremmo ai 20 miliardi.

Noi, per non trascinarci ulteriormente queste quote di imposta; chiediamo al contribuente in lire attuali un sesto del valore dell'imposta qualora questa imposta fosse rivalutata. E questa imposta la chiediamo a gente che, sia pur compressa nei suoi redditi, ha salvato però il proprio patrimonio dalla catastrofe della svalutazione monetaria, e la chie-

diamo in un momento di una certa tranquillità.

Prego pertanto la onorevole Commissione di voler valutare il provvedimento per quello che è, di semplificazione cioè di una imposta che non ha più una sua giustificazione fiscale e nello stesso tempo un anticipo di incasso di fondi per necessità di bilancio.

Il senatore Ricci ci ha suggerito il riscatto volontario, ma questo è sempre possibile ad ogni annualità; nel caso concreto però non serve allo scopo specifico che si vuole raggiungere.

Circa l'aggio per gli esattori si lascia quello normale, e non mi sembra opportuno fare una norma apposita per diminuire questo aggio, data la cifra che è molto minima.

OTTANI. Sarebbe preferibile il versamento diretto alla Tesoreria.

VANONI, *Ministro per le finanze*. Ad un certo momento si era giunti a questa determinazione, ma le pratiche amministrative sono talmente complesse che la maggior parte dei contribuenti non le compirebbe, non per la cifra da pagare ma per la noia di esplicitare tutte queste pratiche.

Circa la proposta fatta dal relatore, di concedere in sede di esecuzione eventuali maggiori dilazioni, non ho difficoltà ad accettarla.

RICCI FEDERICO. Le osservazioni fatte dal Ministro hanno il loro peso ma non mi hanno convinto del tutto. È vero che la moneta corrente serve ad estinguere delle obbligazioni contratte con altra moneta, ma non bisogna dimenticare che anche lo Stato paga i suoi debiti con moneta svalutata. Del resto i contribuenti questo vantaggio lo hanno anche pagando a rate e non si fa loro quindi nessuna ulteriore concessione.

Per me la posizione dei piccoli padroni di casa merita di essere presa in considerazione. Creda, onorevole Ministro, che il provvedimento porterà una certa agitazione.

Ci sono padroni di case che già trascurano i loro immobili e li lasciano deperire perchè mancano loro i mezzi; avrei compreso questo riscatto obbligatorio se vi fossero stati i fitti liberi, ma con i fitti bloccati vi è una infinità di padroni di casa che non possono sopportare neanche una piccolissima aggiunta di spese.

Sono quindi d'avviso di limitare il provvedimento al riscatto facoltativo, invertendo la procedura consueta: tutti coloro, cioè, che non fanno domanda di continuare con questo sistema di rateizzazione si intende che vogliono riscattare l'imposta straordinaria immobiliare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1952, è disposto il riscatto obbligatorio dell'imposta straordinaria immobiliare, istituita con il regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, e successive modificazioni.

Sono tenuti al riscatto tutti i contribuenti soggetti, alla suddetta data, al pagamento di tale imposta.

(È approvato).

Art. 2.

L'ammontare del riscatto è rappresentato dal valore delle annualità d'imposta residue al 1° gennaio 1952, al tasso annuo composto del cinque per cento, ed è liquidato dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette.

L'annualità base è costituita da quella che si sarebbe dovuto iscrivere nei ruoli dell'anno 1952.

(È approvato).

Art. 3.

L'ammontare del riscatto è iscritto in apposito ruolo riscuotibile, con la procedura ed i privilegi vigenti per la riscossione della imposta straordinaria e con l'obbligo del non riscosso per riscosso, in tre rate uguali, coincidenti con le normali scadenze di febbraio, aprile e giugno 1952.

Per la riscossione compete all'esattore l'aggio contrattuale.

OTTANI. Siccome l'onorevole Ministro ha dichiarato che non è contrario al temperamento della rateizzazione proposto dal nostro

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

95ª RIUNIONE (21 giugno 1951)

relatore, chiederei che in questo articolo fosse inserita una norma che precisasse modi e forme.

VANONI, *Ministro per le finanze*. Vi è già l'articolo 18 della legge di riscossione che accorda facoltà all'Intendente di finanza di concedere un numero di rate superiori a quello fissato dalla legge, su richiesta del contribuente, qualora sussistano giusti motivi.

Per quanto concerne le giuste preoccupazioni nei confronti dei proprietari di case, ricordo che ho sottoposto al Consiglio dei Ministri uno schema di provvedimento con il quale si tende ad adeguare l'imposizione al reddito netto che resta al proprietario dopo

che ha sopportato le spese di ordinaria amministrazione.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni pongo in votazione l'articolo 3 di cui ho già dato lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,50.